REGOLAMENTO (CE) N. 332/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2005

relativo al pagamento delle restituzioni alle esportazioni in Croazia di prodotti del codice NC 0406 per le quali sono stati richiesti titoli anteriormente al 1º giugno 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari [1], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) Per evitare distorsioni di traffico, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 951/2003 della Commissione, del 28 maggio 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, e al regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [2], ha vietato, a decorrere dal 1º giugno 2003, il pagamento delle restituzioni per i titoli d'esportazione relativi ai prodotti del codice NC 0406 e indicanti nella casella 7 una destinazione diversa dalla Croazia, se utilizzati per le esportazioni in Croazia.

(2) Non deve essere pregiudicato il diritto alla restituzione corrispondente a titoli d'esportazione richiesti prima della data di entrata in vigore di un regolamento.

(3) La limitazione istituita dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 951/2003 dovrà pertanto applicarsi unicamente ai titoli richiesti successivamente al 1º giugno 2003.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono pagate le restituzioni alle esportazioni in Croazia dei prodotti del codice NC 0406 per le quali sono stati richiesti titoli anteriormente al 1º giugno 2003 e che indicano nella casella 7 una destinazione diversa dalla Croazia appartenente alla zona di destinazione I, come definita dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione [3].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

[2] GU L 133 del 29.5.2003, pag. 82. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

[3] GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.